

**DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18/08/2000**  
**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

**(OMISSIS...)**

**Art. 272**

(Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo)

1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuati quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 Febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I Comuni e le Province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 % della somma dei primi tre capitoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

**(OMISSIS...)**